

**DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2023**  
**450/2023/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 5 GIUGNO 2023, N. 1399, IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI INCREMENTALI DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1267<sup>a</sup> riunione del 10 ottobre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2009, di conferimento della concessione denominata "San Potito e Cotignola Stoccaggio";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, e il relativo Allegato A (di seguito: RTSG 2011-2014);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 126/2015/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 288/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 513/2021/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione III, 4 maggio 2016, n. 867 (di seguito: sentenza 867/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2021, n. 4308 (di seguito: sentenza 4308/2021);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, 5 giugno 2023, n. 1399 (di seguito: sentenza 1399/2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 10.9 della RTSG 2011-2014 prevede il riconoscimento degli eventuali costi operativi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti, a condizione che i) l’impresa di stoccaggio dimostri che l’incremento dei costi sia riconducibile ai nuovi investimenti e non a un decremento dell’efficienza dell’impresa; ii) i costi operativi incrementali (di seguito, anche: CONI) non siano già coperti dalla componente di ricavo  $RS^E$ , aggiornata con il criterio del *price cap* (ossia a partire dal corrispettivo unitario variabile CVS, ai sensi del comma 10.7 della medesima RTSG);
- con deliberazione 75/2015/R/GAS, a chiusura del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, l’Autorità ha determinato le tariffe di stoccaggio del gas naturale relative agli anni 2012 e 2013 della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito anche: Edison Stoccaggio), confermando i livelli dei corrispettivi tariffari approvati con le deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 e rigettando la richiesta di riconoscimento dei CONI relativi a detti anni;
- la decisione dell’Autorità di cui alla deliberazione 75/2015/R/GAS di non riconoscere i CONI si basava sul negativo esito dell’attività istruttoria volta ad accertare il verificarsi delle due condizioni (disgiuntamente necessarie e congiuntamente sufficienti) sancite dal comma 10.9 della RTSG 2011-2014; in particolare, come detto, in tale sede, l’Autorità doveva verificare se:
  - (i) i costi operativi incrementali fossero derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti (e non da un decremento dell’efficienza dell’impresa);
  - (ii) i medesimi costi non fossero già coperti dalla componente di ricavo  $RS^E$ , pari al prodotto tra il corrispettivo unitario variabile di stoccaggio CVS e i quantitativi di gas movimentati dall’impresa di stoccaggio;
- in particolare, all’esito delle richiamate attività istruttorie, l’Autorità aveva ritenuto, da un lato, che Edison Stoccaggio non fosse stata in grado di dimostrare il nesso causale tra l’incremento dei costi operativi e gli investimenti indicati – condizione *sub* (i); dall’altro lato, che i ricavi conseguiti dalla società “*derivanti dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVS come risultanti dall’attestazione dei ricavi (certificata da società di revisione) presentata dalla medesima società [...]*, sono stati

*in grado di coprire integralmente i costi sostenuti dalla società [...], ivi inclusi i costi operativi incrementali per i quali è stato chiesto il riconoscimento” – condizione sub (ii);*

- con deliberazione 126/2015/R/GAS, nel determinare in via definitiva le tariffe della medesima società per l’anno 2014, l’Autorità ha parimenti deciso, anche per tale annualità, e per le medesime ragioni di cui sopra, di non ammettere al riconoscimento i CONI;
- il ricorso di Edison Stoccaggio avverso i richiamati provvedimenti dell’Autorità è stato respinto dal TAR Lombardia con la sentenza 867/2016; nell’ambito del giudizio di appello promosso dalla società, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica con riferimento ai due profili oggetto dell’attività istruttoria svolta dall’Autorità, ossia: (i) se dalla documentazione prodotta da Edison Stoccaggio “*emerge, o meno, con sufficiente grado di certezza la riconducibilità causale del CONI esposti [...] ai progetti di investimento*”, e (ii) se “*sia attendibile, sotto un profilo tecnico-scientifico, il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall’Autorità*” per valutare il riconoscimento dei CONI;
- sulla base degli esiti della richiamata verifica, il Consiglio di Stato ha, con la sentenza 4308/2021, accolto l’appello di Edison Stoccaggio e annullato le deliberazioni 75/2016/R/GAS e 126/2016/R/GAS, precisando che “*l’Autorità, in sede di riedizione, dovrà conformarsi ai criteri e parametri stabiliti nella relazione di verifica e alle relative risultanze*”;
- con la deliberazione 288/2021/R/GAS, l’Autorità ha quindi avviato due distinti procedimenti per dare ottemperanza - nei termini e nei limiti indicati in tale deliberazione (cui integralmente, pertanto, si rinvia) - alle sentenze del Consiglio di Stato intervenute sui contenziosi promossi dalla società Edison Stoccaggio, tra cui la sentenza 4308/2021 in materia di CONI;
- detti procedimenti si sono conclusi con la deliberazione 513/2021/R/GAS, con cui, per quanto riguarda il riconoscimento dei CONI, l’Autorità ha determinato un costo operativo incrementale pari a 76.662 euro per il solo anno 2013 considerando:
  - a) le voci di costo operativo incrementale indicate in sede di verifica;
  - b) il “gettito tariffario di raffronto” determinato sulla base dei soli dati disponibili *ex ante*, ossia nell’anno di approvazione della proposta tariffaria e, pertanto, come prodotto tra: i) il corrispettivo unitario variabile CVS aggiornato all’anno  $t+1$  mediante criterio di cui al comma 10.7 della RTSG 2011-2014; ii) la migliore stima *ex ante* dei volumi che saranno movimentati da e per stoccaggio nell’anno  $t+1$ , assunta in via conservativa pari ai volumi di consuntivo registrati nell’anno  $t-1$ ;
- la società ha promosso un ricorso avverso quest’ultima decisione dell’Autorità, contenuta nella deliberazione 513/2021/R/GAS;
- il TAR Lombardia, con la sentenza 1399/2023, ha accolto il ricorso promosso da Edison Stoccaggio, in considerazione del fatto che il criterio utilizzato dall’Autorità per determinare il “gettito tariffario di raffronto”, ai fini del riconoscimento o meno dei costi incrementali, non sarebbe coerente con le sentenze ottemperate; in particolare, il TAR ha ritenuto che l’Autorità abbia espresso, ai fini della

determinazione del “gettito tariffario di raffronto”, “*una nuova valutazione [...] ormai preclusa in applicazione del principio di one shot temperato, essendo intervenuti due giudicati di annullamento*”;

- inoltre, la sentenza 1399/2023 evidenzia come, ai fini della definizione del “gettito tariffario di raffronto”, “*la proiezione della  $RS^E$  in base all’art. 10.7 si sostanzia nell’aggiornamento della componente di ricavo al tasso di inflazione, senza possibilità di effettuare ulteriori proiezioni*”, ossia senza possibilità di considerare anche il criterio della “*migliore stima ex ante dei volumi che saranno movimentati da e per stoccaggio nell’anno  $t+1$* ”.

**RITENUTO CHE:**

- la pronuncia del TAR Lombardia 1399/2023 possa risultare, in certa misura, coerente con i precedenti del Consiglio di Stato e con la Relazione di verifica a cui l’Autorità è tenuta ad adeguarsi nel riesercizio del potere, i quali, a loro volta, muovono da una particolare esegesi di una previsione regolatoria invero di non facile interpretazione (in particolare, il comma 10.9 della RTSG 2011-2014 approvata con deliberazione ARG/gas 119/2010) che, come sopra chiarito, presenta margini di ambiguità nel contesto dei meccanismi tariffari all’epoca vigenti, con particolare riferimento al criterio di aggiornamento della componente di ricavo  $RS^E$  e al principio del *price cap*;
- in ragione delle predette ambiguità, rispetto alle quali può apparire ragionevole (oltre all’impostazione seguita dall’Autorità con la deliberazione 513/2021/R/GAS che faceva salvo il principio del *price cap*) anche l’interpretazione da ultimo resa dal TAR Lombardia con la sentenza 1399/2023 – che potrebbe, pertanto, trovare conferma in sede d’un eventuale appello da parte del Consiglio di Stato – non sia opportuno appellare una tale sentenza e protrarre un già lungo contenzioso;
- sia pertanto necessario ottemperare alla sentenza 1399/2023, avviando un procedimento per la determinazione dei CONI da riconoscere alla società Edison Stoccaggio, previa rideterminazione dei corrispettivi unitari variabili relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 1399/2023, ossia considerando che “*la proiezione della  $RS^E$  in base all’art. 10.7 si sostanzia nell’aggiornamento della componente di ricavo al tasso di inflazione, senza possibilità di effettuare ulteriori proiezioni*”;
- al fine di garantire un’ordinata gestione di detto procedimento, sia opportuno richiedere sin d’ora alla società Edison Stoccaggio, in coerenza con gli aspetti procedurali relativi all’approvazione tariffaria di cui all’articolo 13 della RTSG 2011-2014, di sottoporre all’approvazione dell’Autorità, ai fini dell’ottemperanza, la proposta di rideterminazione del corrispettivo unitario variabile d’impresa CVS relativo agli anni 2012-2014, e l’ammontare di CONI da riconoscere, unitamente a ogni dato e informazione necessario ai fini della valutazione della proposta; dall’ammontare di costo operativo incrementale da riconoscere si dovrà scomputare l’importo già riconosciuto ai sensi della deliberazione 513/2021/R/GAS;

- di prevedere che il procedimento si concluda, in coerenza con le tempistiche di cui al comma 13.2 per il procedimento tariffario, entro i 60 giorni dalla ricezione della proposta di cui al precedente punto.

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento di ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia 1399/2023, volto alla determinazione dei costi operativi incrementali da riconoscere alla società Edison Stoccaggio S.p.A. relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014, secondo i criteri richiamati in motivazione;
2. di individuare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1 nel Direttore della Direzione Infrastrutture Energia;
3. di richiedere alla società Edison Stoccaggio S.p.A. di sottoporre all'approvazione dell'Autorità ai fini dell'ottemperanza, entro il 30 novembre 2023, la proposta di rideterminazione del corrispettivo unitario variabile d'impresa CVS relativo agli anni 2012, 2013 e 2014, e l'ammontare di CONI da riconoscere, unitamente a ogni dato e informazione necessario ai fini della valutazione della proposta;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 gennaio 2024;
5. di trasmettere la presente deliberazione a Edison Stoccaggio S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 ottobre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*